



Determina N. 406/2025 del 26/03/2025

Oggetto: Chiusura del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale Dirigente - anno 2024.

Il Segretario generale

- Richiamata la propria determinazione n. 986 del 15 luglio 2024 con la quale si costituiva il Fondo in oggetto per € 1.251.224,89;
- Richiamata altresì la propria determinazione n. 1314 del 10 ottobre 2024 con la quale si aggiornava il Fondo sopra indicato secondo quanto previsto dall'art. 39 del nuovo CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali – triennio 2019-2021 del 16.07.2024 per complessivi € 1.281.101,02;
- tenuto conto che con questa ultima determinazione ci si riservava di quantificare definitivamente il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l'anno 2024 con successivo atto, a seguito disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego, nonché dei rinnovi contrattuali e di eventuali compensi previsti per incarichi aggiuntivi, di cui all'art. 43 c. 3 del CCNL 16.07.2024, non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita;
- tenuto conto di quanto indicato all'art. 11 del Contratto Collettivo Integrativo del personale dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi 2024-2026 siglato il 12 novembre 2024 che prevede quanto segue:
 - al c. 2 *“Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.”*;
 - al c. 3 *“Nel caso in cui il fondo di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 sia integrato da somme derivanti dal principio di onnicomprensività del trattamento economico previsto all'art 43 c. 3 del CCNL 16.07.2024, una quota pari al 20% è riservata al dirigente che ha reso la prestazione, a titolo di incremento della retribuzione di risultato. La somma residuale confluisce nella quota del fondo destinato alla retribuzione di risultato, esclusivamente a beneficio degli altri dirigenti. Qualora gli incarichi siano svolti dal Segretario Generale la relativa quota sarà introitata dall'Ente ai sensi dell'art. 9 c. 3 del D.L. 78/2010 secondo il quale nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.”*;
- richiamato il parere ARAN AFL19 del 24.03.2021 secondo il quale l'art. 60 c. 3 del CCNL 17.12.2020 (sostituito dall'art. 43 c. 3 del CCNL 16.07.2024) *“...omissis... stabilisce espressamente che le somme derivanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (comma 3), riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale*



Determina N. 406/2025 del 26/03/2025

attribuita (ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell'ente), integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti secondo la disciplina dell'art. 57 del medesimo CCNL, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato del dirigente che ha reso la prestazione.

La richiamata norma esprime in termini inequivocabili che le somme riferite ai compensi per incarichi aggiuntivi sono comunque destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, transitando nello specifico fondo ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett.d). ...omissis...";

- richiamato altresì l'art. 9 c. 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 che dispone che *"...nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, ...omissis..., non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi."*;
- considerata la nota pervenuta in data 19 febbraio 2025 dall'Area Risorse e Patrimonio che quantifica in € 32.000,00 l'importo introitato per incarichi aggiuntivi riferiti al 2024 svolti dai dirigenti e dal Segretario generale ex art. 43 c. 3 del CCNL dell'Area Dirigenza – Funzioni Locali – del 16.07.2024;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75 del 25 maggio 2017 *"....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;
- richiamate le circolari RGS n. 12/2011, n. 16/2012, n. 21/2013 e n. 15/2014 secondo le quali le risorse relative agli introiti per incarichi aggiuntivi non sono rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsti dalla norma vigente;
- considerato inoltre il parere MEF-RGS prot. 257831 del 18.12.2018 che esclude tali risorse dal vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
- considerato che il limite 2016 complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come da propria determinazione n. 560 del 02.05.2022, ammonta ad € 1.051.483,07;
- ritenuto di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, alla definizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 2024;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 13 del 18 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2024;
- sentito il Controllo di Gestione,
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;



Determina N. 406/2025 del 26/03/2025

- visto il parere di certificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2024 rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14 marzo 2025;

d e t e r m i n a

- 1) di costituire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'Area della Dirigenza per l'anno 2024 nell'importo di € 1.313.101,02, come di seguito riportato:

<i>Fonte CCNL</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA A), CCNL 17.12.2020	a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno € 254.507 art. 26 c. 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 Trattamento posiz. e risul. 1998 € 4.253 art. 26 c. 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 1,25% MS 1997 € 56.113 art. 26 c. 1 lett. f) CCNL 23.12.1999 RIA € 5.369 art. 31 c. 2 CCNL 23.12.1999 - € 33.570 art. 1 c. 3 CCNL 2.02.2002 € 5.200 art. 23 c. 1 CCNL 22.02.2006 € 23.831 art. 23 c. 3 CCNL 22.02.2006 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2004 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2005 € 9.986 art. 4 c. 4 CCNL 14.05.2007 € 4.784 art. 16 c. 1 CCNL 22.02.2010 € 21.278 art. 16 c. 4 CCNL 22.02.2010 € 6.110 art. 5 c. 1 CCNL 03.08.2010 € 10.038 art. 5 c. 4 CCNL 03.08.2010 € 303.400 art. 26 c. 3 CCNL 23.12.1999 incr. stabile dotaz. org.	€ 704.424,00



Determina N. 406/2025 del 26/03/2025

	€ 22.829 art. 56 c. 1 CCNL 17.12.2020 (1)	
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno ; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (cessazioni: anno 2021 € 1.695,20)	€ 1.695,20
ARTICOLO 39, COMMA 1, CCNL 16.07.2024	Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sottoindicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021 (2)	€ 26.928,71
	Totale parte fissa anno 2024	€ 733.047,91
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA B), CCNL 17.12.2020	b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 (3)	€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso	€ 0,00



Determina N. 406/2025 del 26/03/2025

	dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA D), CCNL 17.12.2020	d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 c. 3 del CCNL 17.12.2020 disapplicato e sostituito dall'art. 43 c. 3 del CCNL 16.07.2024 (4)	€ 32.000,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA E), CCNL 17.12.2020	e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili Nella componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento qualitativo dei servizi esistenti € 615.044,00 e la quota di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (1,2% del MS 1997), già subordinata alla sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa € 4.083,00	€ 619.127,00
ARTICOLO 39, COMMA 3, CCNL 16.07.2024	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (5)	€ 2.947,42
ARTICOLO 57, COMMA 3 ULTIMO	Qualora l'integrale destinazione delle risorse, in un determinato anno non sia stata oggettivamente	€ 176.912,82



Determina N. 406/2025 del 26/03/2025

PERIODO CCNL 17.12.202	possibile, gli importi residui incrementano un tantum le risorse a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo. (6)	
	Totale parte variabile anno 2024	€ 830.987,24
	Totale Fondo anno 2024	€ 1.564.035,15
L. 147/2013 art. 1 c. 456	..."a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". (€ -155.278,00 riduzione applicata dalla sola ex CCIAA di Milano)	- € 155.278,00
	Totale Fondo 2024 teorico (a)	€ 1.408.757,15
	Limite Fondi 2016 ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017	€ 1.051.483,07
	Somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016 (*) (c)	€ 261.617,95
	Totale Fondo 2024 al netto delle somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016	€ 1.147.139,20
D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2	Riduzione rispetto limite 2016 (b)	- € 95.656,13
	TOTALE FONDO 2024 (a – b+ c)	€ 1.313.101,02

(*) risorse non rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsto dal D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019: ex art. 56 c. 1 del CCNL 17.12.2020 per € 22.829,00 ed ex art. 39 c. 1 del CCNL 16.07.2024 per € 26.928,71, ai sensi dell'art. 39 c.3 del CCNL 16.07.2024 per € 2.947,42 e, ai fini del parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 ex art. 43. C. 3 del CCNL 16.07.2024 e ex art. 57 c. 3 ultimo periodo del CCNL 17.12.2020 per € 176.912,82.

2) di imputare l'importo di cui al punto 1) di € 1.313.101,02¹ alla voce complessiva "Oneri per il personale" del bilancio dell'anno 2024.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Innovazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio

¹ 5000000020-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA